



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 04

### DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Art. 117, co. 1, della LP 15/2015 (legge urbanistica). Norme e condizioni per l'insediamento di imprese che hanno titolo per esercitare l'attività nelle aree produttive del settore secondario. Approvazione schema di convenzione.</b>
-----------------	---

L'anno **duemilaventi**, addì **venti** del mese **ottobre** di alle ore **18:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

#### ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco
PEDRONI GABRIELLA	Assessore
FILIPPI VIGILIO	Assessore


Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

**Richiamata la LR n.13 del 19.10.2016 con cui il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha istituito la fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige con decorrenza 1 gennaio 2020, dà atto che per l'opera in oggetto ogni documento richiamato di data fino al 31.12.2019 è riferito alla competenza dell'estinto comune di Faedo.**

Premesse

L'art. 117 della L.P. 15/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di permesso di costruire e SCIA in aree produttive del settore secondario" dispone al co. 1 "Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario è subordinato all'accertamento in capo al richiedente delle attività ammesse in queste aree e alla stipula di una convenzione fra il comune e il proprietario dell'area, se è un soggetto diverso dal richiedente. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal PRG, ed è assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può adottare direttive per l'applicazione di questo comma."

In data 09.03.2017 sub prot. n. 772 la società Inama S.a.s. di Inama Moreno & C presentava al Comune di Faedo domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi e per il deposito e lavorazione di materiale inerte denominato centro inerti "Monte Reale" sull'area contraddistinta da parte delle pp.ff. 953/2, 953/3, 953/4 e 954/5 e delle pp.ed. 286, 287 e 288 CC Faedo, in zona destinata dall'art. 33 del P.U.P. a insediamenti produttivi del settore secondario e dall'allora vigente P.R.G. del Comune di Faedo ad attività produttive di interesse locale avente carattere di multifunzionalità (art.63).

Seguiva a cura del Comune di Faedo il rilascio del permesso di costruire n. 2/2017 dd. 05/04/2017. I lavori sono tuttora in corso di esecuzione secondo il relativo cronoprogramma.

In data 10.07.2020 sub prot. n. 5828 la ditta Inama S.a.s. di Inama Moreno & C. ha presentato al Comune di San Michele all'Adige domanda di variante n. 1 al permesso di costruire n.2/2017 dd. 05/04/2017 e nel corso di istruttoria è emersa l'assenza della convenzione ai sensi dell'art. 117, co. 1, LP 15/2015.

Rilevata la necessità di regolarizzare la pratica amministrativa, si propone ora di approvare lo schema di convenzione con valenza ora per allora.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Preso atto che gli interventi realizzati ad oggi e tuttora da realizzare, come da permesso di costruire sull'area sopra individuata, sono diretti allo svolgimento di una delle attività ammesse dalla destinazione di zona.

Visto lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 di data 5 febbraio 2019.

Visto il vigente Statuto comunale.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare lo schema di convenzione nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.
3. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
4. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Deliberazione di Giunta comunale n. 04 dd 20.10.2020**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Avv. Clelia Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Annamaria Quaglia

---

**Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **23.10.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Annamaria Quaglia